

Rassegna stampa del

22 Luglio 2014



Enti locali. Il «caso» delle centrali uniche

Appalti nei Comuni, rischio di stop fino a settembre

Gianni Trovati
MILANO

Un giro di riunioni tecniche per esplorare le possibili soluzioni tampone, compresa quella, estrema, di un nuovo decreto correttivo "a perdere" per sbloccare la situazione in attesa che i provvedimenti oggi all'esame del Parlamento facciano il loro corso.

È questo l'effetto prodotto dal nuovo intreccio di regole su acquisti e progetti nella Pubblica amministrazione che stanno incagliando il sistema. Il primo corno del problema è quello degli acquisti nei quasi 8mila Comuni italiani che non sono capoluogo di Provincia. Come annunciato per lettera al Governo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 luglio), l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ha ripreso a negare i codici identificativi di gara (Cig) per gli acquisti dei Comuni non capoluogo che non seguono le nuove strade "centralizzate", in molti casi inattuabili perché i «soggetti aggregatori» chiamati a sostituire i singoli non sono pronti. La ragione, ovvia nella sua semplicità, è che l'Anac non può che rispettare le norme in vigore, e l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Città tra Governo ed enti locali sul rinvio dei nuovi obblighi al 2015 (1° gennaio per beni e servizi, 1° luglio per i lavori) non ha ancora cambiato le regole. Il Governo ha preparato un emendamento che traduce in legge l'intesa, ma il decreto «competitività» che dovrebbe ospitarlo procede a rilento nel suo esame al Senato (si veda l'articolo a pagina 8), e la legge di conversione ri-

schia di arrivare in «Gazzetta Ufficiale» intorno alla metà di agosto. La conseguenza è un blocco generalizzato degli acquisti fino a settembre, che naturalmente danneggia le amministrazioni locali ma anche le imprese fornitrici.

L'altro problema è invece quello esploso con l'emendamento al Dl 90/2014 approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera che ha cancellato del tutto gli incentivi ai progettisti interni alla pubblica amministrazione, mentre il testo originario varato dal Governo li negava solo ai dirigenti. La nuova regola ri-

IL PROBLEMA

L'Anac ha ripreso a negare i codici di gara e il rinvio accordato dal Governo non entrerà in vigore prima della metà di agosto

prende l'ipotesi delle prime bozze del provvedimento, poi scartata dal Governo, e viene considerata una vittoria da ingegneri e architetti che possono così aspirare a nuove occasioni di lavoro. Visto con gli occhi delle amministrazioni, però, il rischio è quello di un aumento dei costi, che potrebbe inciampare già nei rilievi della commissione Bilancio imponendo un nuovo correttivo. In ogni caso, si porrebbe il problema dell'applicazione della nuova regola ai progetti già avviati, come sempre accaduto nei molti tentativi (finora abortiti) di rivedere la materia.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop and go sulle gare degli enti locali

L'ATTESA NON AIUTA LA CRESCITA

Quando si scrive una legge, non sarebbe una pessima idea buttare un'occhiata preventiva alle sue possibilità di attuazione, altrimenti l'altalena continua fra rivoluzioni promesse e immobilismo di fatto rischia di dare la nausea. L'ultima vicenda intervenuta a dimostrarlo è quella degli acquisti "centralizzati" negli enti locali. Proprio nei giorni in cui si infittiscono gli annunci sulla nuova *spending review*, che vuole cancellare decine di migliaia di stazioni appaltanti per ridurre i costi, la mini-centralizzazione avviata nel 2011 e prorogata più volte è entrata in vigore il 1° luglio, e come primo effetto ha prodotto un blocco generalizzato degli appalti. Per questa ragione, Governo e Comuni si sono accordati per farla slittare al 2015, ma le regole non sono ancora cambiate e l'Autorità anti-corrruzione, com'è ovvio, ha spiegato che le norme in vigore si rispettano. Risultato: i fornitori dei Comuni, dopo aver atteso per anni i vecchi pagamenti, ora dovranno aspettare per mesi il riavvio della macchina. Un'attesa, ovviamente, che non aiuta la crescita.

Scambi commerciali. Dal 1° luglio tasso all'8,15%

Interessi più bassi sui ritardati pagamenti

Luca De Stefani

■ Per il secondo semestre 2014, scende dall'8,25% all'8,15% la percentuale degli **interessi di mora** da applicare sui **ritardati pagamenti**, in base alla normativa europea disciplinata dal Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 167 del 21 luglio 2014 il nuovo tasso di riferimento dello 0,15%, al quale vanno aumentati 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. La riduzione era attesa, considerando che lo scorso 11 giugno il tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations) è stato ridotto dallo 0,25% allo 0,15 per cento.

La nuova misura si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi

dall'8 agosto 2002 tra imprese (professionisti compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, in base al decreto 231/2002 (modificato dal Dlgs 192/2012). Si applica anche ai contratti di subfornitura (articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192), ai contratti di trasporto di merci su strada (articolo 83-bis, commi da 12 a 13-bis del Dl 25 giugno 2008, n. 112) e alle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari con consegna nel territorio italiano (tranne quelle concluse con il consumatore finale o fra imprenditori agricoli, i conferimenti dei soci o dei produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori o i conferimenti di prodotti ittici). In quest'ultimo caso, la maggiorazione non è di 8 punti, ma di 10: quindi, il tasso annuale è del 10,15 per cento.

Il pagamento scatta dopo

L'andamento

In percentuale

Periodo	Interesse
Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012	8,00
Dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012	8,00
Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013	8,75
Dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013	8,50
Dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014	8,25
Dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014	8,15

60 giorni (30 per le merci deteriorabili) dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (articolo 62 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1).

Non si applica, invece, per i ritardati pagamenti sulle cessioni di prodotti alcolici, a «soggetti autorizzati a immetterli in consumo» (articolo 22, comma 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28), dove dallo scorso 11 giugno la percentuale da utilizzare, salva pattuizione superiore tra le parti, è del 5,15 per cento.

Per la subfornitura, la scadenza del pagamento si ha al sessantesimo giorno «dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione», mentre nel settore del trasporto si ha al sessantesimo giorno «dalla data di emissione della fattura da parte del creditore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. «Anticipato» il Dl 90/2014

Documenti e gare: regolarizzazione ma non integrazione

Guglielmo Saporito

■ Novità per gli appalti pubblici, applicando il "principio di soccorso": lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 3663 del 14 luglio 2014, anticipando le innovazioni al decreto legislativo 163/2006 contenute nel Dl 90 del 24 giugno 2014 (articolo 39). Le nuove norme in tema di irregolarità essenziali e dichiarazioni non indispensabili, si applicheranno infatti alle procedure di affidamento indette successivamente al 25 giugno 2014: per le procedure antecedenti, valgono i principi di clemenza posti dal Consiglio di Stato in questa sentenza 3663 del 2014 e, poco prima, dall'Adunanza plenaria 9/2014.

Il caso deciso al luglio riguarda presunte irregolarità nella documentazione di concorrenti alla gara di realizzazione delle cancellate di chiusura dei forni del Colosseo. In quella gara sono emerse irregolarità formali, generando un contenzioso simile a quello che da anni invano l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici cercava di risolvere con determinazione n.4 del 16 ottobre 2012, elencando 90 cause di insanabile esclusione. Oggi la sentenza 3663/2014 chiarisce due concetti: da un lato l'altro vi è la «regolarizzazione documentale», dall'altro, l'«integrazione documentale». Si può "regolarizzare", quando si intenda completare dichiarazioni o documenti già presentati dal concorrente, e ciò, in particolare, per i soli requisiti generali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006. Invece, l'integrazione documentale (non consentita) consiste nell'introdurre nel procedimento nuovi documenti, ed è vietata per il principio della parità di trattamento tra concorrenti. La distinzione tra regolarizzazione e integrazione è a sua volta resa comprensibile dall'articolo 46 del dlgs 163/2006, secondo il quale sono nulle le clausole del bando di gara che aggravino le ipotesi di esclusione di

concorrenti, oltrepassando le strette esigenze del preservare la segretezza delle offerte o mantenere certo il contenuto e la provenienza dell'offerta.

Si completano in questo modo i principi posti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9/2014, secondo la quale la stazione appaltante deve consentire di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti, prevedendo una procedura di richiesta di chiarimenti, funzionale alla rettifica di errori materiali o refusi, eliminando clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Secondo questi principi, non è quindi possibile consentire la produzione tardiva di documenti o dichiarazioni mancanti, né è possibile sanare le omissioni di forme, se tali forme siano previste a pena di esclusione dal Codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali. Nel caso del Colosseo, uno dei concorrenti aveva genericamente dichiarato di non aver subito «condanne con il beneficio della non menzione», invece di dichiarare «tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali avesse beneficiato del beneficio della non menzione»: come si vede, si trattava di un problema di forma, ritenuto superabile attraverso una regolarizzazione.

Per le gare bandite dalla 26 giugno 2014, l'articolo 39 del dl 90 prevede che anche le irregolarità essenziali saranno sanabili entro 10 giorni, previa sanzione pecuniaria dell'1/1000 del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Se si può sanare, l'irregolarità scompare; se l'errore non è sanato, il concorrente viene escluso e perde la cauzione: i problemi sorgono quando occorre calcolare la media delle offerte, poiché la norma del 2014 cristallizza tutte le offerte che hanno superato la fase di ammissione, comprese quelle con irregolarità insanabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO LOOK. Arrivano 400mila euro per il restyling e 71mila per gli arredi **Ecco i fondi per gli asili nido**

All'asilo nido comunale di via Muzio Scevola arrivano contemporaneamente 71.736 euro per la fornitura di attrezzature e arredi e 400mila euro per la ristrutturazione di tutto l'edificio scolastico. Nel primo caso, il Comune di Modica ha ricevuto un finanziamento dell'assessorato regionale alla famiglia, grazie ad un bando dell'agosto 2011 e allo scorrimento della graduatoria. Nel secondo caso, il finanziamento regionale ammonta a 320 mila euro, a valere sulle linee dei bandi Pisu/Pist, mentre gli altri 80mila dovrà metterli il Comune come quota di cofinanziamento.

L'edificio, risalente agli anni '70, sarà così oggetto contestualmente sia di una radicale manutenzione, sia di un notevole ammodernamento degli ambienti. "A breve - annuncia il sindaco Ignazio Abba-

te - l'impresa inizierà i lavori. È un traguardo importante che conferma la sinergia tra l'Amministrazione comunale e la Regione Sicilia. Siamo orgogliosi di consegnare alla collettività una struttura decorosa per i bambini e le loro famiglie". Poi si tratterà di procedere all'acquisto e al montaggio dei tavolini e le sedie per le classi dell'asilo nido e la sala mensa, dei mobili a giorno per i giochi e le attrezzature e dei mobili per lo svolgimento delle attività ricreative, oltre alle attrezzature per i locali di servizio, come magazzini e spogliatoi. Oltre ai mobili interni, è previsto l'acquisto di giochi anche per il giardino, che siano ovviamente adatti a bambini dai 2 ai 6 anni.

Già in fase di approvazione del bilancio di previsione 2014 in Consiglio comu-



La struttura di via Muzio Scevola usufruirà di fondi consistenti provenienti dalla Regione e dai bandi Pisu/Pist

nale, il sindaco Ignazio Abbate aveva sottolineato con particolare enfasi la scelta di investire maggiori risorse su questo asilo nido: "Anche il fatto che da quest'anno abbiamo scelto di abbassare notevolmente la retta - ha spiegato - ha consentito a molte più famiglie di scegliere di portare qui i loro figli".

C. B.